

AGENZIA PROVINCIALE  
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

L'anno 2020, il giorno 23 ottobre, alle ore \_\_\_\_\_, ha avuto luogo l'incontro per la negoziazione nell'ambito del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – delle distinte disposizioni per i giornalisti della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali pubblici e del Consiglio provinciale di Trento.

All'incontro sono presenti, per la parte pubblica, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/1997 e, per la parte sindacale, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – CGIL FP, CISL FP, UIL FPL – Enti locali, Fe.N.A.L.T. - Enti Locali, con l'intervento della Federazione nazionale della Stampa italiana (FNSI) ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge n. 150/2000 e dell'art. 11 della legge provinciale n. 5 di data 6 agosto 2019, come confermato dall'art. 13 della legge provinciale n. 13 di data 23 dicembre 2019.

Al termine dell'incontro, con l'intervento della Federazione Nazionale della Stampa italiana:

per il Sindacato Giornalisti  
del Trentino alto Adige – FNSI .....

le parti negoziali sotto indicate legittimate alla sottoscrizione dell'accordo:

per la parte pubblica, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

prof. Giorgio Bolego - Presidente .....

per la delegazione sindacale, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P. ....

per la C.I.S.L. F.P. ....

per la U.I.L. FPL - Enti Locali .....

per la Fe.N.A.L.T. - Enti Locali .....

CONVENGONO E SIGLANO

l'ipotesi di accordo concernente le distinte disposizioni del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – per i giornalisti della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali pubblici e del Consiglio provinciale di Trento.

## **PREMESSA**

*L'art. 77 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, autorizza la Giunta provinciale ad assumere con contratto a tempo determinato persone iscritte all'ordine dei giornalisti, professionisti e pubblicisti, in numero massimo di sette, per l'espletamento dei compiti relativi alla cura e alla responsabilità delle pubblicazioni della Provincia autonoma di Trento, nonché delle attività di informazione e di stampa. Secondo le originarie previsioni del citato art. 77, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei giornalisti della Provincia era regolato dal contratto nazionale di lavoro della categoria.*

*La legge n. 150 di data 7 giugno 2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" ha riservato alla contrattazione collettiva la disciplina dell'inquadramento e dello stato giuridico ed economico dei giornalisti. In relazione a ciò, l'art. 25 bis, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito - con modificazioni - dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha stabilito che "l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una specifica area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti; ha inoltre consentito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria e non oltre il 31 ottobre 2019, di applicare la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva.*

*Sul tema è intervenuta anche la Corte Costituzionale a seguito dell'impugnativa da parte dello Stato di alcune leggi regionali che demandavano la disciplina del rapporto di lavoro dei giornalisti non già ad un contratto pubblicistico negoziato dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione, ma ad un accordo stipulato dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI). Con sentenze n. 10 del 2019, n. 81 del 2019 e n. 112 del 2020 la Corte Costituzionale ha statuito l'illegittimità delle leggi regionali impugnate in quanto la normativa statale (sia il d.lgs. n. 165 del 2001 che la legge n. 150 del 2000) riserva la disciplina dell'inquadramento e dello stato giuridico ed economico dei giornalisti alla contrattazione collettiva del settore pubblico. In particolare con la sentenza n. 112 del 2020 la Corte Costituzionale ha evidenziato che la disciplina prevista dall'art. 25 bis, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 ha un carattere di specialità rispetto alla norma statale generale. Tale norma statale ha consentito di applicare fino al 31 ottobre 2019 quanto previsto dal contratto nazionale di categoria. Dopo tale data, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale, l'applicazione del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti prescindendo da una contrattazione collettiva pubblica di lavoro diventa illegittima.*

*Nell'ambito del suddetto quadro normativo nazionale è intervenuto il legislatore provinciale modificando, con l'art. 11 della legge provinciale n. 5/2019 e con l'art. 14 della legge provinciale n. 13/2019, le previsioni del sopracitato art. 77 della legge provinciale n. 12/1983. La normativa provinciale demanda ora alla contrattazione collettiva provinciale, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge 7 giugno 2000, n. 150 e secondo la specifica disciplina del comparto provinciale delle autonomie locali, la definizione, nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta provinciale all'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale – tenuto conto dei contratti di riferimento di categoria - del trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Provincia e i suoi enti strumentali pubblici, con l'intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il comma 3 del citato art. 11 ha altresì statuito, in conformità alla disciplina nazionale, che dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo provinciale, anche transitorio, e comunque entro il 31 ottobre 2019, cessano di applicarsi le corrispondenti disposizioni contrattuali in vigore.*

*La Corte costituzionale, con la sentenza n. 174 del 2020, ha confermato la legittimità della norma provinciale.*

*Le direttive all'APRaN per la negoziazione delle distinte disposizioni per la definizione del trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Provincia ed i suoi enti*

*strumentali pubblici nonché del Consiglio provinciale di Trento con effetto dall'1 novembre 2019 sono state formulate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1530 di data 11 ottobre 2019, come integrata con deliberazione n. 33 di data 17 gennaio 2020.*

*Secondo le indicazioni formulate dalla Giunta provinciale con i citati provvedimenti, l'accordo negoziale dovrà consentire la valorizzazione economica dei giornalisti in servizio presso l'Ufficio Stampa della Provincia ai sensi del citato art. 77 l.p. n. 12/1983, i quali, alla data del 31 ottobre 2019, beneficiavano delle disposizioni di maggior favore contenute nel contratto nazionale di lavoro giornalistico. A tal fine la Giunta provinciale ha dato indicazione all'A.P.Ra.N. di prevedere, nella disciplina contrattuale a livello provinciale, una specifica indennità che consenta di salvaguardare l'80% del trattamento economico complessivo in godimento alla data del 31 ottobre 2019.*

*In tale sede contrattuale saranno altresì negoziate specifiche disposizioni riguardanti i giornalisti assunti a tempo indeterminato presso il Consiglio provinciale sulla base dell'art. 22 del regolamento organico del personale.*

*Sul piano organizzativo, la Giunta provinciale è chiamata a dare concreta applicazione alle disposizioni di cui al comma 2 bis dell'art. 38 "Istituzione di un ufficio stampa" della legge provinciale n. 6/1990, come introdotto dalla legge provinciale di assestamento di bilancio n. 5/2019, in tema di promozione della gestione unitaria e coordinata delle attività di informazione e stampa della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici e privati al fine di garantire livelli uniformi di informazione pubblica. Allo scopo di creare le migliori condizioni per il perseguimento degli obiettivi in materia di informazione e stampa declinati al citato comma 2bis, art. 38 l.p. n. 6/1990, la Giunta provinciale, con proprio atto organizzativo, provvederà all'aggiornamento delle competenze dell'ufficio stampa (attualmente rinvenibili nell'Allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1444 di data 2 giugno 2009) e alla definizione dei rapporti con gli enti strumentali pubblici e privati per la gestione unitaria e coordinata delle attività di informazione e stampa.*

Ciò premesso, le parti firmatarie convengono e siglano la seguente

**IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE LE DISTINTE DISPOSIZIONI DEL CCPL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALE – PER I GIORNALISTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEI SUOI ENTI STRUMENTALI PUBBLICI E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO.**

**TITOLO I  
DISTINTE DISPOSIZIONI PER I GIORNALISTI DELLA  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEI SUOI ENTI STRUMENTALI PUBBLICI  
E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO**

**CAPO I  
DISPOSIZIONI COMUNI**

**Art. 1  
Campo di applicazione  
e decorrenza**

1. Il presente accordo stabilisce le distinte disposizioni del CCPL del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – per i giornalisti della Provincia Autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali pubblici e del Consiglio provinciale di Trento.
2. Il presente accordo si applica ai giornalisti in servizio, alla data di sottoscrizione dello stesso, presso la Provincia ed i suoi enti strumentali pubblici e presso il Consiglio provinciale con le specificazioni indicate nei successivi Capi, nonché nei confronti del personale che sarà assunto presso gli enti medesimi nelle figure professionali istituite ai sensi dell'art. 2. Tale personale opera in via esclusiva alle dipendenze dell'ente per lo svolgimento di attività di lavoro giornalistico e non potrà svolgere altre attività di natura giornalistica o pubblicistica senza essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza; per i giornalisti dell'Ufficio Stampa della Provincia l'autorizzazione è rilasciata dal Capo dell'Ufficio Stampa.
3. Gli effetti del presente accordo decorrono dall'1 novembre 2019, salvo quanto diversamente disposto nei singoli articoli.
4. Per quanto non disciplinato da questo accordo trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 del personale del Comparto Autonomie locali - area non dirigenziale e relativi allegati. In relazione al lavoro agile (*smart working*) trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 30 del CCPL del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – di data 1 ottobre 2018.
5. La legge su “Ordinamento della professione giornalistica” di data 3 febbraio 1963, n. 69, garantisce l'autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale.
6. La legge n. 150 del 7 giugno 2000 stabilisce norme di principio in ordine alla disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

## **Art. 2**

### **Istituzione delle figure professionali di giornalista pubblico**

1. Sono istituite le figure professionali di “giornalista pubblico” e di “giornalista pubblico esperto”, collocate nel sistema di classificazione professionale del personale del Comparto Autonomie locali nella categoria D, rispettivamente “livello base” e “livello evoluto”, per l’accesso alle quali sono richiesti i requisiti previsti dal vigente Ordinamento professionale per l’accesso ai predetti livelli della categoria D.
2. Nel caso in cui l’iscrizione all’ordine dei giornalisti non sia accompagnata dal possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla categoria D, l’assunzione avverrà in categoria “C”, livello evoluto, figura professionale di “giornalista pubblico diplomato” purché il giornalista risulti in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso a detta categoria e livello.
3. Le declaratorie delle figure professionali istituite con il presente articolo sono stabilite con provvedimento dell’ente ai sensi dell’art. 3 del vigente Ordinamento professionale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale.

## **Art. 3**

### **Orario di lavoro e riposo settimanale**

1. I giornalisti assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze della Struttura di appartenenza, assicurando in ogni caso la propria presenza per non meno di 36 ore settimanali, accertate mediante efficaci controlli di tipo automatico e garantendo, su richiesta, una fascia minima obbligatoria di presenza collocata, di norma, in un arco temporale di distribuzione dell’orario giornaliero non superiore a dieci ore. L’orario di lavoro settimanale è articolato su cinque o sei giorni secondo quanto previsto nei contratti individuali.
2. Il giornalista ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.
3. Nei confronti dei giornalisti la cui misura dell’indennità redazionale non supera il 30% della retribuzione annua complessiva prevista dall’allegata Tabella 1) si applicano le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste dal CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale.

## **Art. 4**

### **Aggiornamento culturale e professionale**

1. L’Amministrazione promuove la partecipazione dei giornalisti a corsi di aggiornamento, seminari, iniziative culturali-professionali attinenti le loro specifiche competenze.
2. L’Amministrazione favorisce l’assolvimento degli obblighi della formazione continua prevista per gli iscritti all’Ordine, considerando servizio a tutti gli effetti la partecipazione ai corsi aventi contenuto di carattere deontologico.
3. Per gli aspetti relativi alle modalità di svolgimento e di partecipazione all’attività di formazione si rinvia a quanto previsto all’art. 91 “Formazione” del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018.

## **Art. 5**

### **Aspettativa per incarico temporaneo allo svolgimento di mansioni di giornalista pubblico**

1. Il personale già dipendente a tempo indeterminato, utilmente collocato in graduatorie di procedure destinate all’assunzione a tempo determinato di personale della figura professionale di

giornalista pubblico di cui all'art. 2, può essere collocato in aspettativa, a domanda, per lo svolgimento di un incarico a tempo determinato di durata almeno annuale e fino al limite di tre anni in relazione alla medesima graduatoria, per l'esecuzione di mansioni della predetta figura professionale, con attribuzione del trattamento giuridico-economico connesso al nuovo incarico. La durata dell'incarico è stabilita in base alle esigenze dell'ente.

#### **Art. 6 Retribuzione fondamentale**

1. La retribuzione fondamentale del personale destinatario del presente accordo è costituita dalle voci indicate nell'allegata tabella 1).

#### **Art. 7 Indennità redazionale**

1. Ai giornalisti destinatari di questo accordo è attribuita una indennità redazionale da corrispondere per dodici mensilità con le modalità di cui ai seguenti commi, salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, di questo accordo.

2. La misura annua lorda dell'indennità di cui al comma 1 è stabilita dall'ente all'atto dell'assunzione ed è compresa tra un minimo del 10% ed un massimo del 50% della retribuzione annua complessiva su tredici mensilità costituita dalle voci indicate nell'allegata Tabella 1). Detta percentuale massima è elevabile all'80% da parte della Giunta provinciale, per massimo due unità di personale, in presenza di documentate esperienze altamente significative nel campo dell'informazione.

3. L'indennità redazionale è ridotta nella misura di 1/12 dell'importo annuo attribuito nel caso di assenze (escluse le ferie e gli infortuni) superiori a 30 giorni continuativi e per ogni periodo multiplo. L'indennità redazionale è incompatibile con l'attribuzione dell'indennità per area direttiva, delle quote "obiettivi generali" e "obiettivi specifici" del FO.R.E.G., dei compensi per lavoro straordinario, per servizio notturno, festivo e per chiamate fuori orario, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3.

#### **Art. 8 Previdenza dei giornalisti**

1. Ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale i giornalisti sono iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.) secondo le previsioni dell'art. 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 76 della legge 23.12.2000, n. 388.

#### **Art. 9 Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani**

1. L'iscrizione per adesione dei giornalisti destinatari di questo accordo alla Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani (ora Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso) avviene senza oneri a carico dell'Amministrazione. Al fine di agevolare le operazioni gestionali a carico del personale, la quota di contribuzione volontaria del dipendente e la quota di servizio (0,30%) per i giornalisti che hanno già rilasciato le deleghe o che le conferiranno in futuro sono versate direttamente dall'ente con trattenuta sulla retribuzione dell'interessato. A decorrere dall'1 gennaio 2021 viene a cessare il versamento della quota datore di lavoro.

**CAPO II**  
**GIORNALISTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
**E DEI SUOI ENTI STRUMENTALI PUBBLICI**

**Art. 10**  
**Disciplina applicabile**

1. Il rapporto di lavoro dei giornalisti, professionisti e pubblicisti, assunti ai sensi dell'art. 77 della legge provinciale n. 12/1983 è regolato, con effetto dall'1 novembre 2019, dalle norme del presente accordo e, per quanto compatibili, dalle norme del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, fatti salvi i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti individuali di lavoro a tempo determinato fino alle rispettive scadenze. Nei confronti dei suddetti giornalisti trovano applicazione, in materia di costituzione del rapporto di lavoro, le disposizioni di cui all'art. 77 della l.p. n. 12/1983.
2. Il personale assunto ai sensi dell'art. 77 della legge provinciale n. 12/1983, iscritto all'ordine dei giornalisti (professionisti e pubblicisti) ed in possesso del titolo di studio richiesto dall'Ordinamento professionale per l'accesso alla categoria D è collocato nella figura professionale di "giornalista pubblico" di cui all'art. 2 di questo accordo.
3. E' escluso dall'applicazione delle disposizioni del presente accordo il giornalista preposto alla direzione dell'Ufficio Stampa al quale sono assegnati, ai sensi del comma 2 dell'art. 38 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, le funzioni, i compiti e le responsabilità di dirigente di servizio.
4. Nei confronti del personale, iscritto all'albo dei giornalisti (professionisti e pubblicisti), assunto presso la Provincia autonoma di Trento ed i suoi enti strumentali pubblici in figure professionali individuate nell'ambito dell'Ordinamento professionale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – e adibito allo svolgimento di mansioni di giornalista con iscrizione all'INPGI, l'Amministrazione può disporre, con il consenso dell'interessato e previa verifica del possesso dei necessari requisiti culturali e professionali, il passaggio alle figure professionali individuate all'art. 2 ("giornalista pubblico diplomato", "giornalista pubblico", "giornalista pubblico esperto"). Il mutamento di figura professionale avviene ai sensi dell'art. 4 del vigente Ordinamento professionale del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale.
5. Le disposizioni del presente accordo si applicano altresì nei confronti del personale che sarà assunto dalla Provincia e dagli enti strumentali pubblici nella figura professionale istituita ai sensi dell'art. 2.

**Art. 11**  
**Norma di salvaguardia**

1. Ferma restando l'applicabilità, nei confronti del personale regolato nel presente comma, delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, del presente accordo, nei confronti dei giornalisti assunti ai sensi dell'art. 77 della l.p. n. 12/1983 con esperienza professionale presso l'Ufficio Stampa della Provincia di almeno dieci anni alla data del 31 ottobre 2019, la Giunta provinciale può motivatamente disporre una quantificazione dell'indennità redazionale in misura superiore alla percentuale ivi prevista purché il relativo ammontare non determini un trattamento economico complessivo superiore all'80% di quello in godimento al giornalista al 31 ottobre 2019.

**CAPO III**  
**GIORNALISTI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO**

**Art. 12**  
**Disciplina applicabile**

1. Ai giornalisti assunti presso il Consiglio provinciale di Trento ai sensi dell'art. 22 del regolamento organico del personale trovano applicazione le disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico previste dal CCPL del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – di data 1 ottobre 2018. Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui al presente accordo.
2. Il personale assunto presso il Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 22 del regolamento organico del personale, iscritto all'ordine dei giornalisti professionisti ed in possesso del titolo di studio richiesto dall'Ordinamento professionale per l'accesso alla categoria D è collocato nella figura professionale di “giornalista pubblico” di cui all'art. 2 di questo accordo.
3. Ai giornalisti cui sono attribuite presso il Consiglio provinciale di Trento funzioni di responsabilità inerenti l'attività di stampa, informazione e comunicazione spettano altresì – per la durata di attribuzione delle funzioni - le indennità previste dall'art. 23 del regolamento organico del Consiglio provinciale, nelle misure e con le modalità ivi previste.

**Art. 13**  
**Norma di salvaguardia**

1. I giornalisti professionisti in servizio presso il Consiglio provinciale di Trento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 ottobre 2019 ai quali risultava applicato, ai sensi dell'art. 22 del regolamento organico del personale del Consiglio, il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico sono inquadrati nella figura professionale di “giornalista pubblico” della categoria D, livello base, o di “giornalista pubblico diplomato” della categoria C, livello evoluto, a seconda del titolo posseduto ai sensi dell'articolo 2. A tali giornalisti è riconosciuto il mantenimento del trattamento economico annuo in godimento riferito alle seguenti voci e alle rispettive utilità sulla tredicesima mensilità: stipendio, indennità integrativa speciale, scatti di stipendio, elemento distinto della retribuzione, indennità compensativa, indennità redazionale e aggiuntiva. Il mantenimento del predetto trattamento economico annuo è assicurato attraverso l'attribuzione del trattamento fondamentale di cui all'art. 6 di questo accordo, dell'indennità redazionale come regolata all'art. 7, comma 2, di questo accordo, e, per la differenza, di un assegno *ad personam* riassorbibile. Sono presi a base per il calcolo dell'assegno gli importi spettanti ai giornalisti alla data del 31 ottobre 2019.

**Art. 14**  
**Trattamento di fine rapporto**

1. Per il Consiglio provinciale, il nuovo regime in materia di trattamento di fine rapporto di cui all'Allegato E/9 del vigente CCPL del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, trova applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2021.



## **CAPO IV NORME FINALI**

### **Art. 15 Norma finale**

1. Le parti firmatarie di questo accordo si impegnano ad incontrarsi, con l'intervento della Federazione nazionale della Stampa italiana, all'esito della definizione in sede ARAN della "*apposita sequenza contrattuale*" inerente la "*specificazione regolazione di raccordo*" del lavoro giornalistico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni locali al fine di verificare in sede provinciale l'armonizzazione con la nuova disciplina prevista a livello nazionale, se di miglior favore.

2. L'intervento della Federazione nazionale della Stampa italiana (FNSI) – così come previsto dall'art. 9, comma 5, della legge 150/2000 e dall'art. 11 della legge provinciale n. 5 di data 6 agosto 2019, come confermato dall'art. 13 della legge provinciale n. 13 di data 23 dicembre 2019, sarà garantito in tutte le negoziazioni afferenti il personale appartenente alla figura professionale di giornalista.

### **Art. 16 Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti italiani**

1 L'iscrizione al Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani e la relativa contribuzione a carico ente e dipendente cessano a decorrere dall'1 gennaio 2021.

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA APRAN – FNSI

L'APRaN e FNSI con la sottoscrizione della presente dichiarazione allegata all'ipotesi di accordo dichiarano che la stessa è stata negoziata con l'intervento del sindacato FNSI, che ha partecipato alle trattative e ne condivide il contenuto.

Per l'A.P.Ra.N.

---

Per la FNSI

---

Trento, 23 ottobre 2020

ALLEGATO TABELLA 1)

CATEGORIE/LIVELLI		POSIZIONI RETRIBUTIVE	STIPENDIO TABELLARE 1.1.2018	ASSEGNO	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE	TOTALE (per 12 mensilità) 1.1.2018
<b>C evoluto</b>		1^	16.164,00	2.892,00	6.445,90		<b>25.501,90</b>
		2^	16.860,00	2.892,00	6.445,90		<b>26.197,90</b>
		3^	17.520,00	2.892,00	6.445,90		<b>26.857,90</b>
		4^	18.756,00	2.892,00	6.445,90		<b>28.093,90</b>
		5^	20.028,00	2.892,00	6.445,90		<b>29.365,90</b>
<b>D base</b>	Abilitazioni e specializzazioni	1^	17.508,00	3.360,00	6.545,06	1.464,00	<b>28.877,06</b>
		2^	18.300,00	3.360,00	6.545,06	1.464,00	<b>29.669,06</b>
		3^	19.068,00	3.360,00	6.545,06	1.464,00	<b>30.437,06</b>
		4^	19.848,00	3.360,00	6.545,06	1.464,00	<b>31.217,06</b>
		5^	21.168,00	3.360,00	6.545,06	1.464,00	<b>32.537,06</b>
<b>D evoluto</b>		1^	20.748,00	4.200,00	6.641,64		<b>31.589,64</b>
		2^	21.600,00	4.200,00	6.641,64		<b>32.441,64</b>
		3^	22.476,00	4.200,00	6.641,64		<b>33.317,64</b>
		4^	23.328,00	4.200,00	6.641,64		<b>34.169,64</b>
		5^	24.708,00	4.200,00	6.641,64		<b>35.549,64</b>